



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

## Ordinanza Sindacale n. 5 del 11/03/2014

**Oggetto: rimozione rifiuti in località Cardoni**

COMUNE DI SUCCIVO

PERVENUTA IL 11-03-2014

PROTOCOLATA AL N. 1632

### IL SINDACO

Visto:

- La nota proveniente dal Comando Stazione Carabinieri di S. Arpino acquisita al prot. gen. n. 1005 del 14/02/2014, con la quale veniva segnalata la presenza di rifiuti eterogenei, per lo più materiali di scarto della lavorazione di calzature, in località Cardoni del Comune di Succivo;

tenuto conto che:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce:
  - a) al comma 1, che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
  - b) al comma 2, che è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
  - c) al comma 3, che, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
  - d) sempre al comma 3, che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Considerato:

- che i rifiuti segnalati hanno caratteristiche di materiali di scarto della lavorazione di calzature e materiali vari, che se incendiati possono determinare un potenziale





# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

inquinamento del suolo e dell'aria ed un inconveniente igienico-sanitario e quindi un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato, pertanto:

- che in considerazione della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, è necessario disporre la rimozione, il recupero, lo smaltimento nei modi di legge nonché al successivo ripristino dei luoghi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;

## ORDINA

Al Responsabile del Settore Vigilanza-Ambiente-Commercio, previo immediato sopralluogo sui siti segnalati, di adottare i provvedimenti gestionali di competenza atti ad assicurare con urgenza e comunque, entro e non oltre giorni 10, la rimozione e l'avvio a smaltimento, nei modi e forme di legge, dei rifiuti segnalati con la nota in premessa riportata, interessando all'uopo tutte le autorità competenti ad intervenire nel procedimento;

Darsi atto che la rimozione dei rifiuti è finalizzata a garantire tempestivamente la tutela dell'igiene, della salute della collettività e dell'ambiente;

## DISPONE

- che il Responsabile del Settore Vigilanza-Ambiente-Commercio verifichi la corretta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;
- che il citato Responsabile relazioni in merito alle varie fasi del procedimento di rimozione e trasmetta la detta relazione allo scrivente;

## AVVERTE

che chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;

informa

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il sig. Marsilio Aniello- Responsabile del Settore Vigilanza-Commercio-Ambiente;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti a corredo del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre





# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;  
e dispone

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interessata;
- b) sia comunicata alla Prefettura - UTG di Caserta;
- c) sia comunicata alla Provincia di Caserta - Polizia Provinciale Servizio Ecologia;
- d) sia comunicata al Comando Stazione Carabinieri di S. Arpino e al Corpo di Polizia Municipale sede;
- e) sia comunicata all'ARPA - Regione Campania;
- f) sia comunicata all'ASL Caserta - Dipartimento di Prevenzione;
- g) sia comunicata alla Regione Campania - assessorato all'ambiente;

Dalla Casa Comunale, 11/03/2014.

Avv. Antonio Tinto

